

ENTI NON COMMERCIALI

Il registro dei volontari degli enti del terzo settore

di **Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

La **Direzione Generale del Terzo settore** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continua la pubblicazione di **note a chiarimento** delle modalità di applicazione del **codice del terzo settore**.

Con la [nota n. 7180 del 28.05.2021](#) è intervenuto sull'**obbligo** previsto dall'[articolo 17, comma 1, cts](#) di "**iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale**", al fine di confermarne l'esigenza di **vidimazione**.

Purtroppo già qui si perde una prima ottima occasione di chiarire cosa debba intendersi per **attività volontaria non occasionale**.

L'[articolo 17](#) del codice, anche in altro passaggio (**comma 6**: "*ai fini del presente codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni*"), fa riferimento alla **occasionalità che, come è noto, è concetto di difficile traduzione in termini giuridici**.

L'insieme delle due norme porta a due conseguenze:

- che il **volontario occasionale rimane privo di copertura assicurativa**
- e che **non entra nel computo della proporzione tra volontari e lavoratori prevista per le odv e le aps**.

L'assenza di un chiarimento in merito, in special modo per gli aspetti **assicurativi**, potrebbe essere gravida di conseguenze.

Il documento di prassi ricorda poi il [decreto ministeriale 14.02.1992](#) che aveva istituito il registro, allora solo per le organizzazioni di volontariato, che prevedeva **l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine, la bollatura di ogni pagina nonché l'apposizione della**

dichiarazione da parte della autorità che aveva bollato le pagine circa il numero complessivo delle stesse.

Da ciò, ribadito che dette modalità avevano come obiettivo quello di **garantire la veridicità** del documento e **prevenirne l'alterazione**, ricorda che la circostanza che il codice del terzo settore non preveda tali adempimenti **“non significa che tali adempimenti non siano più necessari”**.

La loro previsione è **insita nelle disposizioni di attuazione** dell'obbligo assicurativo che permane e anzi viene **esteso a tutti gli ets che utilizzano volontari**.

Al momento, per quanto noto, tale **adempimento**, così come richiesto, potrà essere svolto solo da un **notaio** con relativi **costi a carico del richiedente**.

L'occasione è ghiotta per fare anche qualche altra considerazione sui **volontari**.

E, più precisamente, il problema che ci si pone è quello di **come individuarli**.

Infatti il **comma 2** del citato [articolo 17](#) li descrive come coloro i quali svolgono la loro **“attività in favore della comunità e di un bene comune... per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo permanente, spontaneo e gratuito ... esclusivamente per fini di solidarietà”**.

Se tale definizione si adatta perfettamente agli **operatori “volontari” degli enti che si occupano di socio assistenziale o di sanitario**, diventa **“meno facile”** adattarla agli **operatori delle associazioni culturali o sportive**.

Infatti, **per queste realtà, prevalgono le finalità egoistiche o comunque di soddisfazione personale**. Basti pensare anche alla circostanza che la riforma dello sport prevede una categoria di **“amatori”** assimilabile a quella dei volontari, che, però, possono **ricevere riconoscimenti economici** fino a **10.000 euro l'anno**, a conferma che il concetto di volontariato, per come declinato dall'articolo 17 del codice del terzo settore appare difficilmente applicabile allo sport.

In una **associazione sportiva** (caso classico) in cui associati sono gli atleti (che spesso e volentieri pagano una quota per poter giocare), i **tecnici** (che invece **ricevono compensi per attività sportiva dilettantistica**) e il **direttivo**, rimanente, composto da quattro o cinque persone, è spesso formato da qualche **ex atleta e qualche tecnico** (lavoratore) appare configurabile la fattispecie di cui all'[articolo 35, comma 1, cts](#) per la quale le aps devono avvalersi **“in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati”** ?

Al fine di valutare non tanto l'opportunità per una sportiva di diventare ente del terzo settore ma proprio la possibilità di farlo, l'individuazione di chi siano o possano essere considerati volontari, in conformità alla previsione dell'[articolo 17 cts](#) appare fondamentale

Analogo ragionamento credo si possa fare per una **filodrammatica**, la quale va in scena in rappresentazioni a cui si accede mediante **pagamento di un biglietto** o dietro corrispettivo comunque versato dal promotore della iniziativa (ente locale, pro loco, ecc.).

Anche in questo caso avremo **meno lavoratori** (e sarebbe simpatico capire quale sarà la categoria, tra volontari e lavoratori, nella quale collocheremo i **direttori artistici e i collaboratori tecnici** ai quali vengono riconosciuti i compensi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#)) ma sicuramente degli **associati** nei quali **prevale la finalità artistica piuttosto che quella solidaristica**.

Al fine di evitare equivoci, in vista della prossima attivazione del Runts, **una nota ministeriale di chiarimento sul concetto di volontariato, con particolare riferimento al mondo dello sport e della cultura, sarebbe gradita**.